



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	consigliere, relatore
Fabio ALPINI	referendario
Rosaria DI BLASI	referendario
Anna PETA	referendario

nell'adunanza da remoto dell'11 giugno 2020;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.l.gs. 126/2014;

VISTO l'art. 83, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 – relativo alla giustizia civile, penale, tributaria e militare ma applicabile a tutte le funzioni della Corte dei conti in virtù del rinvio effettuato dall'art. 85 del medesimo decreto legge – il quale dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento, e quindi anche di quelli previsti dall'art. 148-bis del TUEL, dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dall'art. 36, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, e dichiarato applicabile a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e) del medesimo d.l. 18/2020, che prevede la possibilità di svolgimento delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti

diversi dai rappresentanti delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto, nonché l'art. 84, comma 6 del d.l. n. 18/2020 - relativo alla giustizia amministrativa ma anch'esso applicabile a tutte le funzioni della Corte dei conti - il quale dispone che il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto, e che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il d.l. 18/2020, il quale all'art. 85, comma 2 prevede che i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti adottino misure organizzative al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, e le conseguenti misure adottate dal Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana in data 28 marzo 2020, di cui al protocollo interno n. 31 in pari data;

VISTO il comma 8-bis dell'art. 85 del d.l. 18/2020 - aggiunto dalla legge di conversione e successivamente modificato dal d.l. 28/2020 - il cui ultimo periodo prevede che *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

VISTE, altresì, le *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti in data 3 aprile 2020, con decreto n. 139;

VISTE le *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di MONTEMURLO (PO)**, con deliberazione del 6 febbraio 2020 n. 14 (depositata in pari data);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 6 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 31 marzo 2020 (inoltrata alla Sezione in data 9 aprile 2020 – Prot. Sez. 3976) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi nell'adunanza pubblica dell'11 giugno 2020 (tenuta mediante modalità di collegamento da remoto, in video conferenza, attraverso il supporto informatico Teams), i rappresentanti dell'ente (Sindaco, Segretario generale e Responsabile dei servizi finanziari) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Paolo Bertozzi;

#### CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

*“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.*

*In particolare:*

*1. sull'esercizio 2015 è emersa la non corretta determinazione delle quote derivanti da risorse destinate ad investimenti e accantonate per il fondo crediti di dubbia esigibilità e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio a fronte dell'accertamento, nel rendiconto di gestione, di un saldo pari a zero della parte disponibile.*

*2. sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti destinate ad investimenti, vincolate per legge e principi contabili e accantonate per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per l'indennità di fine mandato, con la conseguente rilevazione di un importo negativo della quota disponibile rispetto al dato pari a zero accertato dall'ente. Al termine dell'istruttoria sul rendiconto 2016 non è stato inoltre possibile quantificare la spesa di personale impegnata nell'esercizio e, conseguentemente, il rispetto del limite imposto dal legislatore.*

*Per entrambi gli esercizi sono emerse alcune criticità nella rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto.*

*Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.*

*Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.*

*L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.*

*Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.*

#### Risultato di amministrazione

*In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 1.620.932,20 euro e a 1.647.786,78 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.*

*In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione (del disavanzo e del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento) dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.*

*Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.*

#### Spesa di personale

*In relazione ai rilievi formulati sulla spesa di personale dell'esercizio 2016 l'ente dovrà adottare provvedimenti idonei a consentire la puntuale verifica della spesa sostenuta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti per l'esercizio 2016.*

*In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi*

*contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto.*

*Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento."*

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la corretta definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dei due esercizi a fronte di una quota disponibile pari a zero accertata con il rendiconto di gestione, evidenziando anche problematiche nella determinazione della fondo pluriennale vincolato dei due esercizi e la mancata indicazione della consistenza della spesa di personale dell'esercizio 2016 rilevante ai fini della verifica del limite di legge;

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha condotto, per l'esercizio 2015, ad una diversa quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari a 4.464.543,21 euro) e della quota destinata ad investimenti (pari a 102.007,03 euro) e, conseguentemente, del disavanzo effettivo di amministrazione (pari a 1.620.932,20 euro) al termine dell'esercizio 2015. Il nuovo disavanzo è risultato di natura gestionale per 552.226,42 euro e derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui per 1.068.705,78 euro. Sull'esercizio 2016, l'istruttoria ha comportato la ridefinizione della quota accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità in 6.028.806,81 euro, del fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco in 6.972,19 euro, della componente vincolata in complessivi 603.719,34 euro (di cui è stato ridefinito il vincolo da leggi e principi contabili in 579.166,61 euro) e della quota destinata ad investimenti in 175.282,97 euro, con la conseguente rideterminazione del disavanzo effettivo al termine dell'esercizio in misura pari a 1.647.786,78 euro. Come accaduto per l'esercizio 2015, il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2016 è risultato in parte di origine gestionale (per 614.797,13 euro) e in parte derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (1.032.989,65 euro);

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche problematiche inerenti alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto;

- che, con riferimento alla spesa di personale, la deliberazione ha evidenziato problematiche connesse alla mancata quantificazione della spesa rilevante ai fini della verifica del limite di legge al termine della gestione 2016;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare per il ripiano di detto disavanzo, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2017;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente accertamento del maggiore disavanzo e agli ulteriori rilievi emersi sul rendiconto 2015 e 2016, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 31 marzo 2020, nel prendere atto dell'errata definizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2015, ha proceduto alla sua rideterminazione quantificando il fondo crediti di dubbia esigibilità in 4.464.543,21 euro e la quota destinata ad investimenti in 102.007,03

euro. Nella rappresentazione del nuovo risultato di amministrazione viene fornita una scomposizione interna delle quote vincolate diversa rispetto a quella emersa nel corso dell'istruttoria e pari a complessivi 844.861,72 euro. Viene infatti indicato in 462.668,88 euro il vincolo derivante da leggi e principi contabili e in 357.889,04 euro la voce relativa ad entrate per le quali l'ente ha formalmente attribuito un vincolo. In conseguenza delle rettifiche apportate al fondo crediti di dubbia esigibilità e alla parte destinata ad investimenti, la quota disponibile del risultato di amministrazione è stata ridefinita con un saldo negativo di 1.620.932,20 euro al termine dell'esercizio 2015. La suddivisione del disavanzo nelle due componenti ordinaria e da riaccertamento viene confermata nei termini definiti nella pronuncia di accertamento. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2015.

2. con la medesima delibera del Consiglio comunale n. 6 del 31 marzo 2020, nel prendere atto dell'errata definizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2016, ha proceduto alla sua rideterminazione indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità in 6.028.806,81 euro, il fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco in 6.972,19 euro, la componente vincolata in complessivi 603.719,34 euro e la quota destinata ad investimenti in 175.282,97 euro. Nella rappresentazione del nuovo risultato di amministrazione viene fornita una scomposizione interna delle quote vincolate diversa rispetto a quella emersa nel corso dell'istruttoria e pari a complessivi 603.719,34 euro. Viene infatti indicato in 464.790,34 euro il vincolo derivante da leggi e principi contabili e in 138.929,00 euro la voce relativa ad entrate per le quali l'ente ha formalmente attribuito un vincolo. In conseguenza delle rettifiche apportate al fondo crediti di dubbia esigibilità, agli altri accantonamenti e alla componente vincolata e destinata, la quota disponibile del risultato di amministrazione è stata ridefinita con un saldo negativo di 1.647.786,78 euro al termine dell'esercizio 2016. La suddivisione del disavanzo nelle due componenti ordinaria e da riaccertamento viene confermata, anche per l'esercizio 2016, nei termini definiti nella pronuncia di accertamento. La delibera evidenzia un nuovo prospetto dimostrativo ove le componenti del risultato di amministrazione 2016 vengono indicate nei termini appena rappresentati.

3. nella citata delibera n. 6/2020, al fine di garantire i necessari aggiustamenti sui bilanci degli esercizi successivi, con particolare riferimento alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo per l'indennità di fine mandato, è stato riapprovato il risultato dell'esercizio 2017 nelle sue componenti interne, quantificando il disavanzo effettivo in 1.664.469,39 euro, e si è provveduto alla diversa definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, indicando il saldo negativo della parte disponibile in misura pari a 1.649.290,97 euro. È stato dunque approvato un nuovo prospetto dimostrativo del risultato al termine dell'esercizio 2017 nel quale vengono indicate quote accantonate per 7.123.982,68 euro (di cui 7.100.810,31 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione, 9.761,06 euro per il fondo indennità di fine mandato e 13.411,31 euro per altri accantonamenti). Le quote vincolate sono state quantificate in 568.870,35 euro (di cui 406.034,58 euro per vincoli derivanti da leggi e principi contabili e 162.835,77 euro di vincoli formalmente attribuiti dall'ente) mentre le quote destinate ad investimenti vengono indicate pari a 43.586,48 euro. A fronte di un saldo formale



positivo pari a 6.071.970,12 euro, la quota disponibile è stata riapprovata con un saldo negativo pari a 1.664.469,39 euro al termine dell'esercizio 2017. Il disavanzo complessivo è stato suddiviso in disavanzo di gestione per 667.195,87 euro e disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui per 997.273,52 euro. È stato inoltre approvato un prospetto dimostrativo del risultato al termine dell'esercizio 2018 nel quale vengono indicate quote accantonate per 8.549.092,47 euro (di cui 8.499.626,18 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione, 12.761,06 euro per fondo indennità di fine mandato e 36.705,23 euro per altri accantonamenti). Le quote vincolate risultano quantificate in 599.104,17 euro (di cui 316.525,11 euro per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, 79.442,20 euro per vincoli da trasferimenti e 203.136,86 euro di vincoli formalmente attribuiti dall'ente) mentre le quote destinate ad investimenti vengono indicate in misura pari a 42.735,61 euro. A fronte di un saldo formale positivo pari a 7.541.641,28 euro, la quota disponibile è stata rideterminata con un saldo della parte disponibile negativo pari a 1.649.290,97 euro al termine dell'esercizio 2018. Il disavanzo complessivo è stato suddiviso in disavanzo di gestione per 687.733,58 euro e disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui per 961.557,39 euro. Alla delibera sono stati allegati i nuovi prospetti dimostrativi ove le componenti del risultato di amministrazione 2017 e 2018 vengono indicate nei termini appena rappresentati.

4. sempre con la delibera del Consiglio comunale n. 6/2020, l'ente ha specificato che il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2018, per la componente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, risulta finanziato nell'ambito del piano di rientro deliberato ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e articolato in 30 annualità con rate costanti già stabilite. Con riferimento invece al disavanzo gestionale definito al termine dell'esercizio 2018 il finanziamento è stato disposto nel bilancio di previsione 2020/2022 che, oltre a indicare il finanziamento della quota di extradeficit pari a 35.716,13 euro, prevede la copertura di una quota pari a 120.047,06 euro nell'annualità 2020, a 185.498,29 euro nel 2021 e a 382.188,23 euro nel 2022, per un importo complessivo di 688.733,58 euro. L'ente ha attestato inoltre che le quote appena indicate, inserite nel bilancio di previsione, saranno utilizzate per coprire il disavanzo definitivamente accertato al termine dell'esercizio 2019, eventualmente incrementate con ulteriori fonti di finanziamento qualora detto disavanzo risultasse superiore a quello definito con la delibera in esame per l'esercizio 2018. La delibera in esame non fornisce indicazioni sulle fonti di finanziamento utilizzate per il ripiano del disavanzo applicato a ciascuna annualità del bilancio;

5. con la delibera appena richiamata n. 6/2020, per quanto riguarda la spesa del personale, l'ente ha fornito i dati rilevanti ai fini della verifica del limite di legge. In particolare, è stato indicato in misura pari a 4.057.586,52 euro l'importo delle componenti incluse nel calcolo e in 814.044,88 euro l'importo di quelle escluse. La quantificazione complessiva della spesa, pari a 3.243.541,64 euro, evidenzia il rispetto del limite di legge, considerato che il valore medio della spesa di personale nel triennio 2011/2013 è risultata pari a 3.348.249,18 euro.

- che, con riferimento alle ulteriori criticità relative al fondo pluriennale vincolato, formulate sul rendiconto 2015 e 2016, l'ente ha segnalato i dati delle componenti corrente e capitale del fondo finale dei due esercizi. Non viene fornita

invece una ricostruzione puntuale del fondo rispetto all'origine dello stesso (da riaccertamento straordinario e derivante dalle gestioni 2015 e 2016);

- che, con riferimento alle rettifiche apportate al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e 2018, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza del calcolo operato dell'ente sia in relazione alle modifiche conseguenti ai rilievi formulati sulla gestione 2015 e 2016, sia in relazione alle ulteriori e diverse determinazioni delle quote accantonate, vincolate e destinate che l'ente, in occasione della revisione del risultato 2017 e 2018, ha autonomamente disposto sul risultato di amministrazione;

- che, per quanto appena espresso con riferimento al risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, il presente controllo non consente una specifica analisi sulla corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 ancora da finanziare al termine dell'esercizio 2018, cui l'ente ha dato copertura attraverso l'applicazione a ciascuna annualità del bilancio di previsione 2020-2022;

#### RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, al termine dell'esercizio e alla conseguente rettifica del saldo di amministrazione, accertando il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2015 e 2016 nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, in occasione del controllo che verrà svolto sull'esercizio 2017 e 2018, sarà esaminata anche la corretta determinazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 che residua al termine dell'esercizio 2018, per il quale vengono assunti, con la delibera qui esaminata, i relativi provvedimenti di finanziamento;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, i successivi provvedimenti correttivi conseguenti alla pronuncia di accertamento e la delibera di Consiglio n. 6/2020, ha individuato l'arco

temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo, applicando al bilancio di previsione 2020-2022, con riferimento a tutte le annualità, il disavanzo di amministrazione come risultante al termine dell'esercizio 2018;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera e al reperimento effettivo delle risorse indicate nel bilancio di previsione, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio 2016;

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta quantificazione della spesa di personale, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con l'atto in esame, alla segnalazione delle componenti rilevanti ai fini della verifica del limite di spesa dell'esercizio 2016, dai quali emerge il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della l. 27 dicembre 2006, n. 296;

- che con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato la Sezione, pur prendendo atto di quanto segnalato dall'ente, conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione del fondo pluriennale vincolato;

## DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato dell'esercizio 2015 e 2016 la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.

Con riferimento al ripiano del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente per il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In relazione alla spesa di personale, dalla valutazione dei provvedimenti assunti con la delibera del Consiglio comunale n. 6/2020, riferiti alla corretta determinazione delle componenti rilevati ai fini della verifica del limite di legge per l'esercizio 2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza da remoto dell'11 giugno 2020.

Il relatore  
f.to Paolo Bertozzi

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria l'11 giugno 2020

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Claudio Felli